



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 del 22/11/2012

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 per ottemperanza disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80.

Vista la nota prot. UA 16/11/2021 RFI-DOIT.PA.UTCL\PEC\P\2021\0000663 pervenuta da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, acquisita al protocollo dell'Ente aln. 15269 del 17/11/2021 con la quale si richiede l'adozione di una Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di richiamare l'attenzione dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria, al rigoroso rispetto delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80: *"Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali della sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, della servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"*, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del citato decreto;

Rilevato che i tratti della linea R.F.I. che attraversano il territorio comunale presentano terreni, e fondi prospicienti la sede ferroviaria di proprietà privata;

Precisato che il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, all'articolo 42, prescrive che: *"Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.*

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.



Qualora, entro il termine su indicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.”;

Precisato che il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, all'articolo 44, prescrive che: *“È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.*

E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L.30.000 a L. 90.000.”;

Precisato che il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, all'articolo 47, prescrive che: *“I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.*

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.”;

Precisato che il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, all'articolo 52, prescrive che: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;



Precisato che il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, all'articolo 55, prescrive che: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;

Precisato che il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, all'articolo 56, prescrive che: *“Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.*

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.”;

Considerato che questo periodo autunnale è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi ed imprevisti anche di notevole entità, tali da poter provocare danni con conseguente intralcio al tracciato ferroviario, e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive e obblighi ai proprietari dei terreni/fabbricati privati limitrofi al tracciato ferroviario nel territorio del Comune di San Giovanni Gemini al rigoroso rispetto delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80: *“Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali della sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, della servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”*, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55 e 56 meglio prima esplicitati;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari, confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla mancata osservanza delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80 con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55 e 56 anzidetti;

Ravvisata la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano interferire con l'infrastruttura o agevolare la formazione di incendi, alla manutenzione costante delle recinzioni e dei fabbricati e di qualunque altra opera in genere, di porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti e scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente, con conseguente pericolo per la circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità e sicurezza di tale forma di trasporto;

Considerato che i proprietari confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;



Ritenuto che sussistono i presupposti giuridici e fattuali per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Visti gli articoli 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753 del 1.07.1980;

Visti gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili limitrofi alla sede ferroviaria del Comune di San Giovanni Gemini, ciascuno per la particella catastale di propria competenza,

- di verificare ed eliminare i fattori di pericolo, che potrebbero derivare dalla mancata osservanza delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/80 con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55 e 56, entro 30 giorni della pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line;
- di provvedere alla costante manutenzione delle recinzioni, dei fabbricati e di qualunque altra opera in genere, al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario. È fatto, altresì divieto porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti e scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga messa a conoscenza della cittadinanza mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni e sull'home page del sito internet dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
 - Alla R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana Gruppo ferrovie dello Stato Italiane;
 - Alla Prefettura di Agrigento;
 - Alla Polizia Municipale di San Giovanni Gemini;
 - Al Comando della stazione dei Carabinieri di Cammarata;
 - Al Corpo Forestale di Agrigento;
 - Al Responsabile dell'U.T.C.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, o ricorso amministrativo al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Sindaco
Dott. Carmelo Panepinto

